



COPIA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

Prot. n. P 604
4106/1/SOTT. 39

Roma,

Alla Direzione Regionale VV.F. TOSCANA
50132 - FIRENZE
(rif. nota prot. 0010561 del 29/07/2008)

Al Comando Provinciale di MASSA CARRARA
54033 - MASSA CARRARA
(rif. nota prot. 7496/11275 del 12/06/2008)

OGGETTO: Impianti di distribuzione di g.p.l. per autotrazione. D.P.R. n. 340 del 24/10/2003.
Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con la nota indicata a margine, si rappresenta quanto segue:

- a) relativamente al quesito n° 1, finalizzato a conoscere se la distanza di sicurezza interna degli elementi pericolosi dell'impianto rispetto ai pozzetti di carico dei combustibili liquidi sia da applicare anche ad eventuali pozzetti d'ispezione e di misurazione a servizio dei serbatoi interrati, questo Ufficio concorda con il parere espresso dalla Direzione Regionale;
- b) per quanto attiene il quesito n° 2, questo Ufficio chiarisce quanto segue.
punto I: anche nel caso in cui l'area sulla quale è installato l'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. sia diversa da quella ricadente nella tipologia di cui all'art. 3, lett. a) del D.M. 340/2003, il limite della densità di edificazione di 3 mc per metro quadrato nel raggio di 200 metri dal perimetro degli elementi pericolosi e/o dall'area di sosta dell'autocisterna, deve essere rispettato;
punto II e III: l'edificazione effettiva deve riferirsi a tutta l'area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto e non a singole particelle di questa. Pertanto, fatto salva l'osservanza delle distanze di sicurezza, l'obbligo di rimozione di un impianto si concretizza solo quando è superata la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato riferita all'intera area ricadente entro il raggio di 200 m;
punto IV: si concorda con il parere espresso dalla Direzione Regionale;
- c) relativamente al quesito n° 3, si concorda con il parere espresso dalla Direzione Regionale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Stocchi)



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Toscana

Firenze



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-TOS

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot n 0010561 del 29/07/2008

32|SP.V.02.08. MASSA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
Area III Prevenzione Incendi
ROMA

e, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
MASSA CARRARA

OGGETTO: Impianti di distribuzione di g.p.l. per autotrazione. D.P.R. n. 340 del 24/10/2003. Quesiti.

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV. F. di Massa Carrara, prot. n. 7496 del 12/06/2008 relativa all'oggetto.

Al riguardo questo Ufficio esprime i seguenti pareri:

1° quesito: si concorda con il parere del Comando nel ritenere che la distanza di sicurezza di 10 metri debba essere rispettata anche tra gli elementi pericolosi dell'impianto ed i pozzetti di controllo e misurazione dei serbatoi di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio); altresì si ritiene che debba essere rispettata la distanza di 10 metri tra i serbatoi di g.p.l. ed i serbatoi di altri combustibili liquidi sebbene tale requisito, previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 208 del 12/01/1971, sia stato abrogato con l'emanazione del D.P.R. n. 340 del 24/10/2003;

2° quesito:

- **punto 1:** si ritiene che il limite dei 3 m³ per metro quadrato della densità di edificazione nel raggio di 200 metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto e dall'area di sosta dell'autocisterna debba essere rispettato anche se l'area individuata per la realizzazione dell'impianto di distribuzione di g.p.l. non ricade tra quelle di cui all'art. 3 lettera a) del D.P.R. n. 340 del 24/10/2003;

- **punti 2 e 3:** si ritiene che l'obbligo di rimozione dell'impianto si concretizzi qualora lo stesso insista su un'area, nel suo complesso o anche per una singola particella, in cui la densità di edificazione effettiva abbia superato il limite dei 3 m³ per metro quadrato nel raggio di 200 metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto e dall'area di sosta dell'autocisterna;

- **punto 4:** si ritiene non accettabile quanto proposto a tale punto;

3° quesito: partendo dal presupposto che, nel caso in esame, l'area indicata non sia identificabile come "strada" e cioè come area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, si ritiene che gli elementi pericolosi dell'impianto non debbano rispettare, nei confronti della stessa, la distanza di sicurezza di cui al punto 13.2.1.f) del suddetto D.P.R. n. 340.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Antonio Monaco



Ministero dell'Interno

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

MASSA CARRARA

"Tenaces Velut Marmor Apuanum"



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-TOS

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot n 0008470 del 16/06/2008

32|SP.V.02.08. MASSA

Massa, 12.05.2008

Protocollo n° 7496/11275

Ufficio: Prevenzione

Allegati:

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per La Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
AREA- Prevenzione Incendi

amite La DIREZIONE REGIONALE
VIGILI DEL FUOCO TOSCANA
- FIRENZE -

OGGETTO : Richiesta di chiarimenti relativamente all'applicazione agli Articoli 3 e 4 del
D.P.R. n° 340 del 24/10/2003 e all'applicazione del p.to 13.1.3 lett. a e del
p.to 13.2 lett. dell' allegato A titolo II del D.P.R. n° 340 del 24/10/2003 .

IMPIANTO DI TIPO MISTO

La società _____, dovendo modificare un distributore stradale di carburanti (benzine e
gasolio) inserendo un nuovo impianto di distribuzione di gpl per auto-trazione, in data 21/05/2008 ha
indirizzato allo Scrivente Comando una richiesta di chiarimento, che si allega in copia, relativa
all'applicazione del punto di cui all'oggetto.

Relativamente ai quesiti riferiti agli Articoli 3 e 4 (articolati in quattro punti) è parere dello Scrivente che :

Risposta al I° punto

Anche se l'area individuata per la realizzazione dell'impianto non ricade tra quelle di cui all'Art. 3 lett.
a (zone territoriali omogenee totalmente edificate individuate come zone A nel piano regolatore o nel
piano di fabbricazione ...) non è possibile realizzare predetto impianto di distribuzione se la densità
della edificazione esistente nel raggio di 200 metri dagli elementi pericolosi dell'impianto e dall'area di
sosta dell'autocisterna risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato ;

Risposta al II° punto

Comando Provinciale Vigili del Fuoco		Via Massa Avenza 121 P		C.F. 80001200452	
CENTRALINO (N° 15 linee)	Tel. 0585 2597 11 Fax 0585 2597 200	Ufficio Personale	Tel. 0585 2597 440 Fax 0585 2597 446		
Ufficio Segreteria	Tel. 0585 2597 403 Fax 0585 2597 400	Ufficio Ragioneria	Tel. 0585 2597 450 Fax 0585 2597 456		
Ufficio Polizia Giudiziarla	Tel. 0585 2597 410 Fax 0585 2597 418	Ufficio Consegretario - Magazzino	Tel. 0585 2597 460 Fax 0585 2597 464		
Ufficio Prevenzione Incendi	Tel. 0585 2597 420 Fax 0585 2597 426	Ufficio Formazione professionale	Tel. 0585 2597 480 Fax 0585 2597 419		
Ufficio Gestioni Tecniche	Tel. 0585 2597 430 Fax 0585 2597 436	Ufficio TLC Informatica e CED	Tel. 0585 2597 500 Fax 0585 2597 503		

Orario di apertura al pubblico: Martedì, Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

e-mail: comando.massacarrara@vigilifuoco.it



Ministero dell'Interno
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
MASSA CARRARA
"Tenaces Velut Marmor Apuanum"

Indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona, vige l'obbligo di rimozione dell'impianto quando nell'area compresa entro il raggio di 200 metri dagli elementi pericolosi dell'impianto e dall'area di sosta dell'autocisterna l'edificazione effettivamente realizzata abbia superato i tre metri cubi per metro quadrato così come stabilito dall'Art. 4 comma 1;

Risposta al III° punto

Non possa essere considerato come fattore preventivo e vincolante per la realizzazione dell'impianto, la circostanza che per una o più particelle contornanti l'area di pertinenza del futuro distributore, l'indice di fabbricabilità previsto dal piano regolatore o nel programma di fabbricazione consenta di superare i tre metri cubi per metro quadrato, senza che l'edificazione effettivamente realizzata abbia superato predetto indice;

Risposta al IV° punto

L'adozione di barriere a livello di terreno atta a contenere e deviare eventuali fughe di gas, non può essere considerata come una misura compensativa tale da consentire la permanenza dell'impianto quando l'edificazione effettiva realizzata in una o più particelle contornanti l'area di pertinenza del distributore abbia superato i tre metri cubi per metro quadrato, in quanto l'Art 3 comma 1 stabilisce in modo inequivocabile che la distanza di sicurezza deve essere misurata a partire dagli elementi pericolosi dell'impianto e dall'area di sosta dell'autocisterna, senza tener in alcun conto l'ipotesi di fuga del gas.

Relativamente al quesito al p.to 13.1.3 lettera a è parere dello Scrivente che :

Il p.to 13.1.3 lett. a del titolo II del D.P.R. 340/2003 relativa agli impianti di tipo misto, nello stabilire la distanza di sicurezza interna degli elementi pericolosi dell'impianto rispetto ai pozzetti di carico dei combustibili liquidi (benzine e gasolio) dell'impianto non specifica se predetta distanza pari a 10 metri, sia da applicare esclusivamente ai pozzetti di carico e non ad eventuali pozzetti di ispezione e misurazione a servizio dei serbatoi interrati, .

E' opinione dello Scrivente che la distanza di 10 metri debba essere rispettata anche dai pozzetti di misurazione e controllo dei serbatoi, in quanto in caso di fuoriuscita di gpl lo stesso potrebbe accumularsi all'interno dei pozzetti di misurazione.

Relativamente al quesito al p.to 13.2 lettera f è parere dello Scrivente che :

Il p.to 13.2 lett. f del titolo II del D.P.R. 340/2003 relativa agli impianti di tipo misto, nello stabilire la distanza di sicurezza esterna dagli elementi pericolosi dell'impianto rispetto a strade non specifica se predetta distanza pari a 15 metri, sia da applicare esclusivamente alle vie pubbliche e non alle



Ministero dell'Interno
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
MASSA CARRARA
"Tenaces Velut Marmor Apuanum"

vie ad uso privato che potrebbero trovarsi in prossimità dell'area ove è prevista l'installazione del distributore .

E' opinione dello Scrivente , che nel rediger la normativa , il Legislatore abbia valutato che il transito dei veicoli in prossimità del sito di ubicazione dell'impianto costituisca comunque una potenziale causa di eventi incidentali , prescindendo dalla considerazione di quello che possa essere il volume di traffico che impegna la rete viaria pubblica e/o privata .

A seguito delle considerazioni sopra riportate , si reputa che indipendentemente dalla tipologia di strada (pubblica e/o privata) la distanza di sicurezza da rispettare non possa essere inferiore ai prescritti 15 metri .

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di Codesto Superiore Ministero .

Il Responsabile del Procedimento

P.I. Eugenio VENTURA

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. ~~Mario~~ MAMMONE)
(Dr. Ing. ~~Arra~~ Argenzio ARGENZIO)

Al
Ministero degli Interni -- Divisione Vigili del Fuoco
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Via Massa-Avenza 121 b
54100 MASSA (MS)

**OGGETTO: Quesito relativo all'applicazione del punto 13.1.3 del titolo II dell'allegato I del
D.P.R. 24/10/2003 n. 340**

Il sottoscritto _____ per incarico e nell'interesse della intestata Società Petrolifera
_____) s.r.l. chiede di sapere se sia rilevante, al fine dell'obbligo del rispetto della
distanza di sicurezza di cui alla lettera b del punto 13.1.3 sopra richiamato, la differenza oggettiva
tra **pozzetto di carico dei serbatoi di altri combustibili liquidi e pozzetto di
ispezione/misurazione** (ma non di carico).

In particolare si chiede di sapere se la prescritta distanza di sicurezza debba essere rispettata dal
pozzetto di carico ma non dai pozzetti di ispezione/misurazione.

Massa, 19/05/2008



2.0


Al
Ministero degli Interni – Divisione Vigili del Fuoco
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Via Massa-Avenza 121 b
54100 MASSA (MS)

**OGGETTO: Quesito relativo all'applicazione degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24/05/03 n. 340
(Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione
stradale di G.P.L. per autotrazione)**

Il sottoscritto _____ i per incarico e nell'interesse della intestata Società Petrolifera
(_____) s.r.l. chiede di sapere :

- 1) Se un impianto di distribuzione stradale di G.P.L. che sorge in zona diversa da quella di cui all' lettera a) dell'articolo 3 sopra richiamato (zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale...) sia o meno soggetto al rispetto di quanto in detto articolo previsto circa la densità dell'edificazione esistente nel raggio di 200 mt. dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto.
- 2) Se il "divieto di permanenza" in aree non più rispondenti regolato dall'articolo 4 sopra richiamato ed il conseguente obbligo di rimozione si concretizzi quando – in un impianto realizzato nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 3 (e cioè o non in zona A o in zona A ma con densità dell'edificazione esistente nel raggio di 200 mt inferiore a 3 mc/mq o non in zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 mc/mq) – nell'area compresa nel raggio di 200 mt. dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto l'edificazione effettiva abbia superato la densità territoriale di 3 mc/mq, intendendosi per densità territoriale il complessivo carico di edificazione che grava sull'intera area per cui il relativo indice deve essere rapportato all'intera superficie dell'area di riferimento.
- 3) Se, con riferimento all'oggetto del punto 2 che precede, abbia o meno rilevanza la circostanza che su una o più particelle catastali ricadenti nell'indicato raggio di 200 mt la densità fondiaria (e cioè il volume massimo consentito sulla particella: così detto indice di fabbricabilità) sia (o divenga) superiore a 3 mc/mq.
- 4) Se, per l'ipotesi di risposta affermativa al quesito di cui al punto 3 che precede, sia o meno lecito creare a livello di terra barriere al diffondersi del gas idonee ad aumentarne artificialmente

il percorso così rendendo superiore a mt 200 la distanza tra il perimetro dell'impianto e l'edificio avente (o che ha assunto in seguito) densità fondiaria superiore a 3 mc/mq.



3^e

Al
Ministero degli Interni – Divisione Vigili del Fuoco
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Via Massa-Avenza 121 b
54100 MASSA (MS)

OGGETTO: Quesito relativo all'applicazione del punto 13.2 lettera f del titolo II dell'allegato I del D.P.R. 24/10/2003 n. 340

Il sottoscritto Avv. _____ per incarico e nell'interesse della intestata Società Petrolifera _____ s.r.l. chiede di sapere se sia qualificabile "altra strada" con conseguente necessità di mantenere le distanze di sicurezza di cui al punto 13.2.1 lo spazio posto dopo un cancello attraverso il quale si accede ad un terreno (individuato dal mappale 476) ove esiste un edificio destinato ad abitazione.

Per una migliore illustrazione della situazione di fatto si allega stralcio planimetrico ove è individuato il mappale sopra descritto e documentazione fotografica che raffigura il cancello di ingresso.

